



# Modifica all'articolo 649 del codice penale, concernente il regime di procedibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di congiunti

## A.C. 1991

Dossier n° 474 - Schede di lettura  
16 luglio 2025

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1991
Titolo:	Modifica all'articolo 649 del codice penale, concernente il regime di procedibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di congiunti
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Daniela Dondi
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	29 luglio 2024
assegnazione:	30 ottobre 2024
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V e XII

Il progetto di legge [A.C. 1991](#), "Modifica all'articolo 649 del codice penale, concernente il regime di procedibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di congiunti", interviene in materia di punibilità dei delitti di cui al Libro II, Titolo XIII ("Dei delitti contro il patrimonio"), commessi a danno di congiunti. In base all'assetto normativo attualmente vigente, l'**art. 649 c.p.** prevede un **regime differenziato di punibilità** fondato sulla natura e sull'intensità del **vincolo familiare** che lega l'autore del fatto di reato con la persona offesa.

Nello specifico, il vigente art. 649, co. 1, c.p. prevede una causa di non punibilità allorquando un delitto contro il patrimonio sia commesso da persona legata da un rapporto familiare diretto e più intenso con la persona offesa, mentre il co. 2 stabilisce un regime di procedibilità a querela della persona offesa laddove il fatto delittuoso sia stato compiuto da un congiunto legato alla persona offesa da un rapporto meno stretto.

Attraverso la proposta di legge in esame, si intende configurare il medesimo regime di punibilità per entrambe le categorie di congiunti. In particolare, si elimina la causa di non punibilità prescritta per i congiunti più stretti, estendendo anche a questi ultimi l'istituto della **procedibilità a querela da parte della persona offesa**.

Peraltro, il provvedimento in esame lascia inalterata la previsione attualmente contenuta all'art. 649, co. 3, c.p., che esclude la possibilità di applicare i particolari regimi di punibilità previsti da tale articolo nei casi di commissione di delitti quali "rapina" (art. 628 c.p.), "estorsione" (art. 629 c.p.), "sequestro di persona a scopo di estorsione" (art. 630 c.p.), nonché ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone.

### Contenuto

L'**articolo 1, comma 1** del provvedimento in esame **sostituisce** integralmente la disciplina di cui all'[art. 649 c.p.](#) [Il nuovo art. 649 c.p.](#)

In primo luogo, viene modificato il regime di punibilità nei casi di **delitti contro il patrimonio** commessi in danno di congiunti, prevedendo un unico regime di procedibilità a querela della persona offesa.

A tal riguardo il **nuovo articolo 649, comma 1 c.p.** prevede la **procedibilità a querela della persona offesa** nei casi in cui i reati contro il patrimonio di cui di cui al Libro II, Titolo

XIII, del codice penale siano compiuti in danno:

1. del coniuge, anche se legalmente separato;
2. del **convivente more uxorio** ovvero della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, anche nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale di stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa;
3. di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta ovvero dell'adottante o dell'adottato;
4. di un fratello o di una sorella, anche con lui non conviventi;
5. di uno zio o di un nipote o di un affine in secondo grado con lui conviventi.

Viene quindi meno la causa di non punibilità prescritta dalla formulazione originaria dell'art. 649, co. 1, c.p. per i delitti contro il patrimonio commessi in danno ad una persona offesa legata al reo da un rapporto familiare intenso e stringente.

Nel dettaglio il testo vigente dell'art. 649 c.p. esclude la punibilità in favore di particolari categorie di soggetti tra cui: a) il coniuge non legalmente separato; b) la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; c) l'ascendente o il discendente o l'affine in linea retta, ovvero l'adottante o l'adottato; d) il fratello o la sorella conviventi con la persona offesa.

Le origini della causa di non punibilità

La *ratio* sottesa a tale causa di esclusione di punibilità è rinvenibile sia nella relazione ministeriale di accompagnamento al progetto del codice penale del 1889, in quanto tale causa era prevista anche dal previgente Codice Zanardelli (art. 433), e sia nella relazione del codice penale del 1930. In particolare, nella prima delle predette relazioni si specificava che la non punibilità di specifiche categorie di soggetti, tra cui coniugi non separati, ascendenti e discendenti, si giustificava alla luce del fatto che tra di essi si verificava "una specie di confusione di sostanze, di comune destinazione dei beni, per continuazione di personalità, per necessaria società di vita". Allo stesso tempo, la relazione chiariva come una "ragione di immunità altrettanto forte non esistesse propriamente per altri parenti, fra i quali non vi è la stessa comunione di interessi". Si faceva, in ogni caso, presente l'esigenza di introdurre per tali ultimi soggetti un regime di procedibilità a querela, in quanto erano comunque presenti "ritegni morali e ragioni di convenienza". La relazione al II Libro del codice penale del 1930 (cd. Codice Rocco), invece, riprendendo quanto già affermato nella precedente relazione, affermava che sebbene tali fatti commessi in danno di congiunti siano comunque "moralmente biasimevoli", tuttavia, da un punto di vista giuridico "per l'allarme che suscitano e per la pericolosità di chi li commette, non presentano caratteri tali, da giustificare l'incriminazione, allontanandosi da una tradizione legislativa universalmente accolta".

Per quanto concerne la **natura giuridica** di tale causa di non punibilità l'orientamento prevalente, adottato anche dalla Corte di Cassazione, ritiene che essa rappresenti una **causa di non punibilità personale in senso stretto**, la quale non è volta né ad elidere l'antigiuridicità del fatto commesso, né ad incidere sull'elemento soggettivo in qualità di scusante, bensì ad escludere la punibilità dell'autore solamente in forza delle sue condizioni personali e, nello specifico, rispetto al rapporto intrattenuto con la persona offesa.

La natura giuridica della causa di non punibilità

Infatti, a parere della Suprema Corte, nell'applicazione dell'art. 649, comma 1 c.p. "il fatto tipico si realizza nella sua integrità e, per quanto riguarda la colpevolezza, è richiesto l'elemento soggettivo del dolo che deve essere presente perché, diversamente, l'autore del fatto dovrebbe essere assolto nel merito e non mandato esente da pena per la causa in esame. Il reato è realizzato in tutti i suoi elementi ma ragioni di politica criminale (...) hanno consigliato l'adozione di questa causa di esclusione della punibilità per evitare che, nell'ambito dei rapporti familiari, vengano introdotti elementi di contrasto o disgregazione quale il processo penale". Peraltro, l'asserita natura di causa di non punibilità personale in senso stretto esclude che la stessa possa estendersi anche ai concorrenti nel reato, non legati dal rapporto familiare con la persona offesa (v. **Cass. pen. sent. n. 26386/2009**).

Come specificato nella **relazione illustrativa**, l'intervento normativo attuato con il presente provvedimento è volto a dar seguito ai principi enunciati dalla **Corte Costituzionale nella sentenza n. 223/2015**, la quale "ha incidentalmente riconosciuto il carattere anacronistico del primo comma dell'articolo 649 del codice penale, che tuttavia aveva la sua giustificazione in un assetto delle relazioni familiari oramai superato, sollecitando così l'esigenza di rimodellare la normativa in materia".

La sentenza n. 223/2015 della Corte Costituzionale

Nello specifico la predetta pronuncia, sebbene abbia dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 649, comma 1, c.p. con riferimento agli artt. 3, commi 1 e 2, e 24, comma 1 Cost., ha, tuttavia, auspicato un intervento del legislatore in materia.

I giudici costituzionali hanno, innanzitutto, rilevato come "una disposizione come quella censurata – ispirata ad un criterio di rigida tutela della istituzione familiare e della sua coesione, attuato a discapito dei diritti individuali dei componenti del nucleo e dello stesso interesse pubblico alla repressione dei reati (sentenza n. 352 del 2000) – debba essere valutata, in punto di ragionevolezza, «alla stregua dell'attuale realtà sociale». Infatti, in casi come quello appena prospettato, l'intervento della Corte si giustifica in ragione del fatto che bisogna valutare se "l'inopportuno trascinarsi nel tempo di discipline maturate in un determinato contesto trasmodi,

alla luce della mutata realtà sociale, in una regolazione non proporzionata e manifestamente irragionevole degli interessi coinvolti". Tuttavia – continuano i giudici costituzionali – nel caso di specie "nemmeno la constatazione di effetti manifestamente non ragionevoli sul piano dell'uguaglianza tra cittadini innanzi alla legge penale è sufficiente al fine di consentire alla questione sollevata di superare il vaglio di ammissibilità". Infatti, all'interno dell'ordinamento era possibile rinvenire diverse soluzioni, tutte costituzionalmente compatibili, come la caducazione della norma ovvero l'estensione generalizzata del regime di procedibilità a querela anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 649, comma 1 c.p.

In definitiva, "l'inammissibilità della questione derivava dalla mancanza di un unico rimedio, costituzionalmente obbligato, al vizio rilevato, in un settore, quello delle scelte di politica criminale, caratterizzato oltretutto da una **discrezionalità del legislatore** particolarmente ampia riguardo al bilanciamento dei diversi interessi contrapposti (ex *multis*, sentenze n. 214 del 2014, n. 279 del 2013, n. 134 e n. 36 del 2012)".

Merita, inoltre, di essere segnalata la previsione contenuta nel **nuovo art. 649, comma 1, n. 2)**, in cui si prevede il regime di procedibilità a querela anche nei confronti del convivente *more uxorio*, oltre che all'altre parte dell'unione civile.

La previsione  
per il convivente  
*more uxorio*

La figura del convivente *more uxorio* ha formato oggetto di contrasti giurisprudenziali, concernenti l'eventualità di applicare analogicamente anche a tale categoria di soggetti la causa di non punibilità ex art. 649, comma 1 c.p. nella formulazione originaria.

Sul punto la Corte Costituzionale, con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 649 c.p. con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non stabiliva la non punibilità dei fatti previsti dal titolo XIII del libro II del codice penale commessi in danno del **convivente *more uxorio***, ha affermato che "non può ritenersi (...) irragionevole ed arbitrario che (...) il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, contemplata nell'art. 29 della Costituzione, e per la convivenza *more uxorio*: venendo in rilievo, con riferimento alla prima, a differenza che rispetto alla seconda, non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione dell'"istituzione familiare", basata sulla stabilità dei rapporti" (v. ex *multis* Corte Cost. sent. n. 352/2000).

La questione appariva controversa anche in seno alla giurisprudenza di legittimità, soprattutto con riferimento all'applicazione in via analogica dell'art. 649, comma 1, c.p. ai conviventi *more uxorio*. Da ultimo, merita di essere segnalata la pronuncia della Corte di cassazione n. 28049/2024, la quale, ribadendo la natura di **causa di non punibilità in senso stretto** dell'art. 649, comma 1, c.p., ne ha **escluso l'applicazione in via analogica ai conviventi *more uxorio***, stante la natura eccezionale della norma, la quale "ubbidisce a ragioni di opportunità politica, che sono del tutto estranee al tema del disvalore oggettivo del fatto o della situazione esistenziale psicologica dell'agente" (Cass. Pen. sent. n. 28049/2024).

Con la sentenza n. 39480/2015, invece, i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per cui "non è punibile il furto commesso in danno del convivente "*more uxorio*", ma è punibile, a querela dell'offeso, il furto commesso in danno di persona già convivente "*more uxorio*", estendendo, di fatto, ai conviventi *more uxorio* il regime di procedibilità a querela della persona offesa (Cass. pen. sent. n. 39480/2015).

Il nuovo testo del comma secondo dell'articolo 649 c.p., come introdotto dall'**articolo 1 comma 1** del presente provvedimento, lascia, invece, inalterata la previsione concernente la non applicabilità del regime di non punibilità a particolari tipologie di reati.

Fattispecie  
escluse  
dall'ambito di  
applicazione  
dell'art. 649 c.p.

In particolare, il **nuovo articolo 649, secondo comma, c.p.**, riprendendo la disciplina contenuta nel vigente art. 649, terzo comma, c.p., stabilisce che le disposizioni presenti all'interno dello stesso articolo 649 c.p. non si applicano ai reati quali la "rapina" (art. 628 c.p.), l'"estorsione" (art. 629 c.p.), il "sequestro di persona a scopo di estorsione" (art. 630 c.p.), nonché ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone.

Con riferimento al concetto di "violenza alle persone" non si registra un orientamento unanime in seno alla Corte di Cassazione. Infatti, secondo un'interpretazione più restrittiva, l'esclusione dell'applicazione dell'art. 649 c.p. sarebbe limitato alle sole ipotesi di violenza fisica, non estendendosi anche ai casi di minaccia e/o violenza psichica (Cass. pen. sent. n. 27368/2016). Mentre secondo un orientamento più estensivo, il regime di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. non troverebbe applicazione anche nelle ipotesi di violenza psichica, in quanto il richiamo alla "violenza" deve "intendersi riferito non solo alla violenza fisica, ma anche a quella morale, in quanto costituisce pur sempre una forma di coazione psichica, che può essere parificata alla violenza" (Cass. pen. sent. n. 35528/2008).

L'**articolo 1, comma 2** del progetto di legge, infine, modifica la rubrica del nuovo articolo 649 c.p., in conformità alle modifiche intervenute e all'unificazione del regime di procedibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di congiunti.

La nuova rubrica  
dell'art. 649 c.p.

Nel dettaglio, la nuova rubrica dell'articolo diverrebbe "Punibilità a querela della persona offesa per fatti commessi in danno di congiunti".

Codice penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C. 1991
<p>Art. 649 <i>(Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti)</i></p>	<p>Art. 649 <i>(Punibilità a querela della persona offesa per fatti commessi in danno di congiunti)</i></p>
<p>1. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:</p> <p>1) del coniuge non legalmente separato;</p> <p>1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;</p> <p>2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;</p> <p>3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>2. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.</p>	<p><b>1. È punibile a querela della persona offesa chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:</b></p> <p><b>1) del coniuge, anche se legalmente separato;</b></p> <p><b>2) del convivente <i>more uxorio</i> ovvero della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, anche nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale di stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa;</b></p> <p><b>3) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta ovvero dell'adottante o dell'adottato;</b></p> <p><b>4) di un fratello o di una sorella, anche con lui non conviventi;</b></p> <p><b>5) di uno zio o di un nipote o di un affine in secondo grado con lui conviventi.</b></p>
<p>3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.</p>	<p><b>2. Identico</b></p>